

LEZIONE DEL 29 GENNAIO 2022. Avv. M. O. Attisano

IL PRINCIPIO DI INTANGIBILITA' DELLA LEGITTIMA

Il principio di intangibilità della legittima è espresso dal terzo comma dell'art. 457 c.c., il quale prevede che: "le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari". In linea di principio si possono distinguere due forme di intangibilità: quantitativa e qualitativa. Per intangibilità quantitativa si intende che il legittimario ha diritto a conseguire un valore pari alla quota spettantegli; per intangibilità qualitativa si intende che il legittimario ha diritto a conseguire la quota stessa in natura; ha diritto cioè a conseguire una quota formata, in proporzione alla sua entità, di una parte di ogni cespite ereditario. Il codice vigente ha seguito il principio dell'intangibilità quantitativa della legittima: il testatore, quindi, è libero, nella formazione della quota del legittimario, di stabilire i beni che intende assegnargli come quota del patrimonio. Una conferma di tale scelta si desume dall'art. 588 cpv. c.c.

La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale consente espressamente l'attribuzione di beni determinati, liberamente scelti dal testatore, in funzione di quota (*institutio ex re certa*); ulteriore conferma si ritrova nell'art. 734 c.c. che riconosce al testatore la facoltà di dividere i suoi beni tra gli eredi, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile, senza limitare in alcun modo la scelta dei beni da assegnare, ed infine nell'art. 733 c.c. che consente al testatore di stabilire, per la formazione delle porzioni, particolari norme vincolanti per gli eredi. Qualche autore, nel negare l'intangibilità qualitativa della legittima, giunge a conseguenze estreme, sostenendo che il testatore può comporre le quote dei legittimari anche con denaro non ereditario, con una ragione di credito verso il coerede, rispettandone il valore. Tuttavia, la dottrina prevalente e la concorde giurisprudenza della Cassazione sostengono, invece, che il testatore può soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualsiasi natura, nel rispetto del principio dell'intangibilità quantitativa della legittima, ma questi beni devono essere compresi nell'asse

ereditario: il principio dell'intangibilità quantitativa (o di valore) non può consentire l'attribuzione da parte del testatore di tutti i beni ereditari ad un solo legittimario, con l'obbligo di corrispondere agli altri legittimari la somma pari al valore della riserva a loro spettante. Più che un limite al principio dell'intangibilità quantitativa, detta regola è l'applicazione del principio tipico di ogni divisione (quindi anche di quella fatta dal testatore), secondo cui non è consentito dividere beni estranei alla comunione.

STRUMENTI DI TUTELA DEL LEGITTIMARIO

L'ordinamento a tutela dell'intangibilità quantitativa della legittima predispone due strumenti: la facoltà di esercitare l'azione di riduzione, per la cui trattazione si rinvia al successivo capitolo, e il divieto posto al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, previsto dall'art. 549 c.c. Detto divieto colpisce qualsiasi modalità che, pur non intaccando il valore dei beni costituenti la riserva, costituisca comunque un limite alla disponibilità e al godimento dei medesimi. Sono quindi vietate dalla

norma innanzi tutto le disposizioni non autonome che, nel configurarsi quali modalità dell'istituzione del legittimario in una quota di eredità anche maggiore di quella riservata, hanno l'effetto di diminuire, in senso qualitativo o quantitativo, il diritto del legittimario, senza nel contempo costituire un vantaggio a favore di altri⁶⁵. Con l'espressione "pesi e condizioni", infatti, si intendono sia l'onere in senso tecnico, sia le condizioni e i termini, sia i debiti del cui adempimento il testatore gravi espressamente il legittimario, sia in genere tutte le obbligazioni testamentarie nascenti ex novo per effetto del testamento. In particolare, il testatore non può accollare al legittimario passività, già presenti nel suo patrimonio, in misura maggiore di quelle proporzionali alla sua quota di legittima. Secondo la dottrina prevalente, poi, figurano tra i pesi vietati dall'articolo in commento anche i legati, qualora siano posti a carico del legittimario istituito nella sola quota di legittima; in questo caso, infatti, non essendo il legittimario istituito neppure in parte nella disponibile, è certo che il legato grava per intero sulla quota riservata. Esso, quindi, non è semplicemente

riducibile, come nel caso in cui, gravando almeno in parte sulla disponibile, ne ecceda il valore, ma si configura come un vero e proprio peso sulla sola legittima, come tale soggetto alla sanzione prevista dall'art. 549 c.c. La norma, invece, non trova applicazione nel caso di legati posti a carico dell'intera eredità o a carico di un legittimario istituito erede in una quota superiore alla legittima; qualora ne derivi una lesione della legittima essi saranno riducibili, ai sensi dell'art. 554 c.c. Si ritiene che le disposizioni testamentarie che gravano con pesi e condizioni i diritti dei legittimari siano nulle e non semplicemente inefficaci. La dottrina prevalente⁶⁹, infatti, sostiene che essendo nulli il peso o la condizione apposti alla legittima, dovranno considerarsi come non apposti, analogamente a quanto prescrive l'art. 634 c.c. in ordine alle condizioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Pertanto, la tutela approntata dall'art. 549 c.c. è più forte di quella prevista dall'azione di riduzione, dal momento che non occorre che il legittimario agisca in giudizio per far valere la nullità dei pesi e delle condizioni apposti

sulla legittima: questi sono nulli di diritto e quindi il legittimario può limitarsi a non tenerne conto. La nullità dei pesi e condizioni di cui all'articolo in esame non comporta anche la nullità dell'intera disposizione a favore del legittimario, in ossequio al principio di conservazione del testamento; in particolare si considera applicabile in via analogica l'art. 634 c.c., secondo cui la nullità della disposizione accessoria non comporta la nullità della disposizione principale, salvo che ne costituisca motivo determinante.

Segue: Il sistema di reintegrazione della legittima.

Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.
L'azione di riduzione in senso stretto.

Il sistema di riduzione.

Estinzione dell'azione di riduzione. Prescrizione e rinuncia.

Le azioni di restituzione: a) nei confronti dei destinatari delle disposizioni ridotte; b) nei confronti dei terzi acquirenti dal donatario.

Il cosiddetto atto di opposizione.

IL SISTEMA DI REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA. GENERALITÀ

Il legislatore, dopo aver stabilito il diritto del legittimario alla quota di riserva e dopo averne fissata l'entità e l'intangibilità, predispone le modalità con le quali il legittimario in concreto viene soddisfatto del suo diritto. La Sezione II del Capo X del codice civile, agli artt. 553-564, intitolata "Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari", disciplina la cosiddetta azione di riduzione. Come ha rilevato la più attenta dottrina, detta azione consta in realtà di tre azioni autonome, benchè connesse: a) l'azione di riduzione in senso stretto, volta ad accertare l'an e il quantum della lesione di legittima e conseguentemente di far dichiarare l'inefficacia, totale o parziale, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre; b) l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive; c) l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, entrambe, successive alla prima, volte a recuperare al patrimonio del legittimario i beni oggetto delle

disposizioni lesive, rese inefficaci dall'azione di riduzione. L'azione di riduzione, quindi, rappresenta lo strumento concesso al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia delle disposizioni lesive, mentre per ottenere concretamente i beni oggetto delle liberalità (private di efficacia), il legittimario deve esperire il rimedio dell'azione di restituzione, nei confronti del beneficiario o dei terzi aventi causa. E' rimasta isolata in dottrina la tesi di chi nega l'autonomia dell'azione di restituzione rispetto a quella di riduzione, valorizzando la formulazione letterale dell'art. 2652, n. 8 cod. civ. che dispone la trascrizione della sola azione di riduzione senza alcun riferimento a quella di restituzione. Tale circostanza sarebbe significativa, ad avviso dell'indicata dottrina, di un difetto di autonomia o di differenziazione dell'azione di restituzione rispetto all'azione di riduzione.

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE.

Verificatosi il presupposto della lesione, l'art. 564 c.c. richiede due condizioni per l'esercizio dell'azione di

riduzione da parte del legittimario: l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario e l'imputazione di tutto ciò che egli abbia ricevuto, per successione o donazione, dal defunto. Il primo comma della citata norma prevede che "Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorchè abbiano rinunciato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato con beneficio d'inventario e che ne è decaduto". La *ratio* della disposizione è stata a lungo dibattuta, ma secondo la dottrina prevalente⁷³ dev'essere rinvenuta nell'esigenza di tutelare i donatari ed i legatari estranei, per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale della consistenza dell'asse ereditario, che accerti l'effettiva lesione. L'onere dell'accettazione con il beneficio di inventario è richiesto solo per il legittimario leso, che sia chiamato alla successione, quale erede legittimo o testamentario, ma in una quota insufficiente. Secondo la prevalente dottrina, detto onere non è

invece richiesto per il legittimario preterito, perché costui non è ancora in condizione di accettare l'eredità (con o senza beneficio di inventario). Egli, infatti, secondo la tesi prevalente (ed ampiamente esposta al precedente capitolo 2) sarà delato solo quando avrà esperito vittoriosamente l'azione di riduzione. La dottrina prevalente e la giurisprudenza della Corte di Cassazione qualificano l'accettazione beneficiata come condizione di ammissibilità dell'azione, ritenendo, quindi, che il legittimario non possa sanare la situazione con una successiva accettazione beneficiata, essendo egli ormai erede puro e semplice, in quanto ha tacitamente accettato l'eredità con il fatto stesso di aver proposto l'azione. Infine, parte della dottrina precisa che la disposizione secondo la quale il legittimario-erede non perde il diritto di proporre l'azione di riduzione quando, pur avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario, decada poi da tale beneficio, non trova applicazione nel caso in cui l'erede non abbia provveduto a redigere l'inventario, poiché questa è la principale garanzia per i soggetti passivi dell'azione di riduzione, e la sua mancanza fa sì che sia considerato

quale erede puro e semplice e non possa esperire tale azione. La seconda condizione richiesta dalla legge per la proposizione dell'azione di riduzione è la cosiddetta imputazione *ex se*. Il secondo comma dell'art. 564 c.c. prevede che "In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato". La ratio dell'istituto va cercata nell'intento legislativo di circoscrivere l'ambito dell'azione di riduzione. In assenza di dispensa dall'imputazione, deve quindi presumersi che le donazioni e i legati disposti dal *de cuius* a favore del legittimario si debbano considerare delle anticipazioni sulla quota di legittima: non ci sarà lesione di legittima se le predette liberalità riescano a formare il valore della legittima spettantegli. Tale norma è comunemente interpretata estensivamente, in modo da ricomprendere tutto ciò che il legittimario abbia ricevuto per successione, ed in particolare anche i beni che abbia conseguito in qualità di erede. Il terzo comma della disposizione in commento è dedicato all'imputazione del discendente del *de cuius*

che è chiamato per rappresentazione: costui è tenuto ad imputare anche donazioni e legati fatti al suo ascendente, senza espressa dispensa. Il legittimario può essere dispensato dall'imputazione, ai sensi dell'art. 564, 2° comma, e trattenere le donazioni e i legati ricevuti, i quali andranno così a gravare sulla disponibile. Si discute se la dispensa sia un negozio autonomo ovvero una clausola accessoria alla donazione o al legato. La dottrina prevalente sostiene la prima opinione: in particolare, secondo tale tesi, si tratta di un negozio *mortis causa*, anche se può essere contenuto eccezionalmente in un atto *inter vivos*, in quanto è pur sempre un atto destinato a disciplinare situazioni conseguenti, in modo originario e tipico, alla morte del *de cuius*. L'autonomia negoziale della dispensa comporta che essa possa essere contestuale all'atto liberale o successiva. La dispensa deve essere necessariamente espressa, deve cioè risultare da una manifestazione diretta di volontà. Non è perciò consentita una dispensa tacita o virtuale, ossia una manifestazione di volontà mediante fatti concludenti. Qualora, in caso di donazione, la dispensa venga disposta con atto tra

vivi successivo, deve sempre rivestire la forma solenne della donazione, perché, secondo la giurisprudenza della Cassazione, si tratterebbe di una liberalità ulteriore. Per effetto della dispensa dall'imputazione, si accresce la porzione di beni ereditari ai quali il legittimario ha diritto, consentendogli di chiedere la riduzione di disposizioni che altrimenti non sarebbero riducibili. In altri termini, il lascito effettuato in favore del legittimario con dispensa dall'imputazione grava sulla disponibile, invece che sulla quota a lui riservata. In tal modo, si realizza un indiscutibile vantaggio per il legittimario, il quale ha la possibilità di conseguire il lascito e, nel contempo, di agire in riduzione senza doverlo imputare alla quota a lui riservata. L'art. 564, 4° comma, tuttavia stabilisce che "la dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori". In altri termini, se il de cuius ha già effettuato donazioni, facendole gravare sulla porzione disponibile (quindi a favore di estranei o a favore di altri legittimari a loro volta dispensati dalla imputazione), egli può sì disporre donazioni o legati a favore del legittimario, dispensandolo dalla imputazione: tuttavia, la

dispensa ha effetto solo nei limiti della quota disponibile residua. Tale disposizione è considerata espressione del principio della irrevocabilità delle donazioni: il *de cuius* donante non può con successive liberalità (donazioni o legati), effettuate a favore dei legittimari con dispensa dall'imputazione, incidere negativamente sulle donazioni già effettuate, esponendole al rischio dell'azione di riduzione. L'effetto dell'applicazione dell'art. 564, 4° comma, e della tutela che esso appresta per i donatari anteriori, consiste nella limitazione o addirittura nell'esclusione della possibilità per il legittimario, successivamente destinatario di un lascito accompagnato dalla dispensa, di agire in riduzione nei loro confronti. In particolare, al fine di chiarire l'ambito di applicabilità della disposizione, giova sottolineare che, in caso di legato a favore di legittimario con dispensa dall'imputazione, la disposizione salvaguarda tutti i donatari, perché ovviamente le donazioni saranno state effettuate dal *de cuius* mentre era ancora in vita e quindi in un momento necessariamente anteriore a quello in cui il legato ha acquistato efficacia. Viceversa, l'art. 564, 4° comma, non viene in rilievo

innanzitutto nell'ipotesi in cui il legittimario, destinatario della donazione dispensata, agisca in riduzione, al fine di reintegrare per intero i suoi diritti, nei confronti di destinatari di donazioni successive alla sua o di lasciti testamentari. La norma, poi, neppure può essere invocata a favore dei donatari che, sia pure anteriori, siano stati beneficiati dal de cuius eccedendo i limiti della disponibile⁸³ . 81
MENGONI, Successioni per causa di morte.

L'AZIONE DI RIDUZIONE IN SENSO STRETTO.

L'azione di riduzione, come anticipato, è lo strumento concesso al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i suoi intangibili diritti alla quota di legittima. La natura giuridica dell'azione di riduzione è stata oggetto di ampie discussioni in dottrina, ma la tesi prevalente⁸⁴ sostiene che debba considerarsi un'azione di accertamento costitutivo, perché accerta l'esistenza della lesione della legittima e delle altre condizioni dell'azione, e dall'accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del

contenuto del diritto del legittimario. Non può configurarsi come un'azione di nullità, in quanto presuppone proprio la validità delle disposizioni impugnate⁸⁵; infatti, se i legittimari non propongono l'azione o vi rinunciano, le disposizioni restano valide ed efficaci. In altri termini, le disposizioni testamentarie e donative riducibili sono per definizione valide, considerato che lo scopo dell'azione di riduzione è di renderle inefficaci solo nei confronti del legittimario attore; al contrario, in caso di invalidità, esse devono essere impugnate con le relative azioni, che, se esercitate vittoriosamente, non si limitano a rendere le disposizioni stesse semplicemente inefficaci nei confronti dell'attore, ma fanno sì che l'oggetto delle disposizioni rientri per intero nell'asse ereditario. Secondo la più attenta dottrina, inoltre, l'azione di riduzione si configura come un'azione di inefficacia relativa e sopravvenuta. La sentenza di riduzione non attua un nuovo trasferimento dei beni al patrimonio del defunto, ma opera in modo che il trasferimento posto in essere dal defunto con le disposizioni lesive, si consideri non avvenuto nei confronti del legittimario. Costui,

pertanto, acquista i beni non in forza della sentenza, bensì della vocazione necessaria (titolo legale) che, per l'effetto della sentenza stessa si produce in suo favore. "Il legittimario domanda la legittima in quanto tale, in veste di terzo, ma – ottenuta la riduzione – la prende come erede, cioè come avente causa a titolo universale dal *de cuius*". Inoltre, l'azione di riduzione è un'azione personale, nel senso che non è diretta *erga omnes* o verso qualsiasi possessore o proprietario dei beni oggetto delle disposizioni riducibili, ma solo contro i destinatari delle disposizioni medesime⁸⁸. Infine, è un'azione con effetti retroattivi reali, nel senso che i suoi effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione, non solo tra le parti, ma anche nei confronti dei terzi. Legittimati a proporre l'azione di riduzione, ai sensi dell'art. 557 c.c., sono i legittimari, i loro eredi o aventi causa. In caso di pluralità di legittimari lesi, ciascuno di loro ha un diritto autonomo all'esercizio dell'azione, con la conseguenza che il legittimario che agisca in riduzione non può ottenere quanto compete al legittimario inattivo. E' discusso se possano proporre

l'azione di riduzione, in via surrogatoria, anche i creditori del legittimario, qualora questi trascuri di farlo con loro pregiudizio. La dottrina prevalente sostiene la tesi positiva, sia perché si tratta di un diritto di contenuto patrimoniale, sia perché la legittimazione degli aventi causa ne conferma il carattere non personale. In ogni caso è necessario che il legittimario abbia manifestato, sia pure mediante comportamento concludente la volontà di conseguire i propri diritti ereditari. Per quanto riguarda la legittimazione passiva, invece, l'azione di riduzione può essere proposta solo contro i beneficiari della disposizione lesiva ed i loro eredi, non contro i loro aventi causa. Contro questi ultimi si dovrà proporre, solo in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, la diversa azione di restituzione. In conclusione, la funzione dell'azione di riduzione è di permettere al legittimario, preterito o leso, di conseguire una quota di eredità di valore corrispondente alla sua riserva o, rispettivamente, di ottenere un'integrazione della quota di eredità già attribuitagli, per legge o per testamento, in modo che il suo valore raggiunga

quello della riserva. Tale funzione si realizza con la sentenza di accertamento costitutivo che conclude il giudizio di riduzione, mediante la quale il legittimario preterito o leso ottiene che siano dichiarate inefficaci nei suoi confronti le disposizioni testamentarie e le donazioni compiute dal *de cuius* che abbiano leso i suoi diritti, impedendogli di conseguire la parte dei beni del defunto che gli spetta per legge. E' importante evidenziare che l'azione di riduzione è munita di efficacia retroattiva reale, cioè non solo tra le parti, ma anche nei confronti dei terzi, come si evince dall'art. 561 c.c., che stabilisce, al primo comma, che il vittorioso esercizio dell'azione di riduzione comporta la restituzione degli immobili e dei beni mobili registrati liberi da ogni peso o ipoteca di cui il beneficiario di disposizioni testamentarie o il donatario possa averli gravati, e dall'art. 563 c.c., che ammette l'azione anche nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario o dal beneficiario di una disposizione testamentaria, salvi i limiti di cui si parlerà oltre.

IL SISTEMA DI RIDUZIONE

L'ordinamento stabilisce l'ordine in cui si deve procedere alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima: prima si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato (art. 553 c.c.); poi, si passa con la riduzione delle disposizioni testamentarie (artt. 554 e 558 c.c.); infine, si procede alla riduzione delle donazioni (artt. 555 e 559 c.c.). L'art. 553 c.c. dispone che "Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota lasciata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazione o di legati". Secondo parte della dottrina la norma in commento sarebbe superflua, in quanto il legislatore avrebbe già provveduto, nella disciplina della successione ab intestato, a regolare i singoli casi di concorso fra eredi legittimi legittimari ed eredi legittimi non legittimari, ma secondo la dottrina prevalente⁹², la citata norma è indispensabile proprio nei predetti casi (ad esempio nell'ipotesi di

concorso tra ascendenti e fratelli e sorelle del de cuius), in quanto dispone la prevalenza delle disposizioni che tutelano il legittimario rispetto a quelle dettate per la successione legittima. E' oggetto di dibattito se le posizioni dei successibili non legittimari si riducono automaticamente, come ritiene parte della dottrina, oppure attraverso una specifica azione di riduzione che dovrà proporre il legittimario. E' prevalsa in dottrina tale ultima tesi⁹⁴, perché qualunque attribuzione, avvenga essa per legge o per testamento, non può che avere la stessa disciplina: la piena efficacia fino a quando non sia esperita l'azione di riduzione, con l'unica differenza che nel primo caso non si rende inefficace un negozio ma un'attribuzione che deriva dalla legge. Dopo che siano state ridotte le quote spettanti per legge ai successibili che concorrono con i legittimari, qualora fosse necessario, si riducono le disposizioni testamentarie, salvo che la successione sia regolata integralmente col testamento, nel qual caso si procederà a ridurre direttamente le disposizioni testamentarie lesive. L'art. 554 c.c. prevede che "Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il

defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima". La riduzione può avere ad oggetto sia le disposizioni a titolo universale che quelle a titolo particolare. Circa le modalità della riduzione, l'art. 558, comma 1, c.c. prevede che la riduzione avvenga proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Il principio della proporzionalità risponde all'esigenza di conservare tra le disposizioni ridotte lo stesso rapporto di valore stabilito dal testatore. Peraltro tale principio è derogabile, essendo riconosciuta al testatore la facoltà di disporre che una o più disposizioni, a titolo universale o a titolo particolare, debba avere effetto a preferenza rispetto alle altre. In questo caso le disposizioni preferite vengono ridotte solo quando il valore delle altre disposizioni testamentarie risulti insufficiente a reintegrare la legittima. Qualora la riduzione delle disposizioni testamentarie non sia stata sufficiente a reintegrare la legittima, si procede con la riduzione delle donazioni, a norma dell'art. 555 c.c. Bisogna precisare che solo le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile sono soggette a riduzione, come innanzi detto, mentre

qualora le disposizioni testamentarie non eccedano la quota disponibile, si procederà direttamente alla riduzione delle donazioni. L'art. 559 c.c. dispone che "Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori", pertanto in questo caso viene abbandonato il criterio proporzionale ed accolto il criterio cronologico ascendente. In altri termini, si comincia a ridurre l'ultima donazione in ordine di tempo e si risale poi alle anteriori, finché non risultino reintegrati i diritti del legittimario. La scelta di detto principio si giustifica in virtù del principio di irrevocabilità delle donazioni, derivante dalla loro natura contrattuale⁹⁶. Infatti, se la riduzione di donazioni avvenute in date diverse avvenisse proporzionalmente, di fatto si darebbe al

ESTINZIONE DELL'AZIONE DI RIDUZIONE. PRESCRIZIONE E RINUNCIA.

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.). E' oggetto invece di dibattito l'individuazione del *dies a quo*, ossia del giorno da cui decorre il termine di

prescrizione. Un primo orientamento della Cassazione sosteneva che non sarebbe possibile distinguere tra donazioni e disposizioni di ultima volontà lesive dei diritti dei legittimari: in entrambi i casi, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di riduzione decorrerebbe dalla data di apertura della successione. Tuttavia, l'accomunare le due ipotesi (di lesioni derivanti da donazioni effettuate in vita dal de cuius e lesioni derivanti da disposizioni testamentarie) crea una disparità di trattamento, in quanto mentre il legittimario leso da una donazione è in grado di conoscere con certezza, fin dall'apertura della successione, la disposizione lesiva del suo diritto e quindi di proporre tempestivamente l'azione di riduzione, il legittimario leso da una disposizione testamentaria verrebbe a conoscenza della lesione solo con la pubblicazione del testamento. Questa situazione di pregiudizio per il legittimario ha indotto la Suprema Corte a mutare indirizzo, affermando che il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorrerebbe dalla pubblicazione del testamento. Solo da tale data, infatti, i legittimari potrebbero essere a conoscenza

della lesione, configurandosi così una presunzione *iuris tantum* di conoscenza delle disposizioni lesive. A dirimere il contrasto sorto all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità, è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che non ha aderito ad alcuna delle posizioni espresse in passato, ma ha manifestato un orientamento del tutto innovativo. La Corte ha osservato innanzitutto che nessuna disposizione stabilisce che il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione. In secondo luogo ha evidenziato come, in realtà, il problema dell'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione si pone solo con riferimento alla lesione di legittima derivante da disposizioni testamentarie. Infatti, nel caso in cui la lesione deriva da donazione, è indubbio che tale termine decorre dalla data di apertura della successione: fin da quel momento il legittimario, avendo immediata e certa contezza del *relictum e del donatum*, ha subito la possibilità di stabilire se i suoi diritti sono stati lesi e se, quindi, è necessario esperire l'azione di riduzione. Invece,

nell'ipotesi in cui la lesione deriva da disposizioni testamentarie, il legittimario, fino a quando il chiamato non accetta l'eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse ad esperire l'azione di riduzione. Pertanto, se manca la situazione di danno (creata dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base al testamento) alla quale l'azione di riduzione consente di porre rimedio, non può decorrere il termine di prescrizione di tale azione. Per quanto riguarda invece, la rinuncia all'azione di riduzione, il secondo comma dell'art. 557 c.c. prevede che i soggetti legittimati alla riduzione "non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione". La norma, in realtà, è superflua, perché tale divieto era già compreso nel divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c. La rinuncia all'azione di riduzione si distingue dalla rinuncia all'eredità; infatti, a differenza di quest'ultima non è un atto formale, e quindi può manifestarsi anche con

fatti concludenti. Inoltre, la rinuncia al diritto di agire in riduzione non implica rinuncia all'eredità; mentre non è vero il contrario, in quanto nella rinuncia all'eredità si ravvisa una volontà di dismettere qualsiasi diritto ereditario, sia come erede testamentario che come legittimario.